

ACCORDO
FRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA DI CIPRO
IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Cipro (qui di seguito denominate "le Parti"),

riconoscendo l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione e amicizia fra i due Paesi;

convinti della necessità di promuovere un'attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

visto l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione euro-mediterranea ed in particolare alla cooperazione tra i Piccoli Stati d'Europa nel campo turistico;

preso atto della volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirata a preservare le risorse naturali ambientali e culturali al fine di assicurare uno sviluppo turistico durevole e sostenibile;

Desiderosi di ampliare le amichevoli e reciproche relazioni già esistenti fra i due Paesi, sulla base dell'uguaglianza e per il reciproco beneficio,

Riconoscendo l'importanza del turismo per il miglioramento della mutua conoscenza e comprensione e per il loro sviluppo economico;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti adotteranno le misure necessarie a promuovere e ad incoraggiare lo sviluppo del turismo tra i due Paesi e ad intensificare la cooperazione tra le rispettive Organizzazioni ufficiali per il Turismo ed altri enti ed organizzazioni che si occupano di turismo al fine di potenziare gli scambi bilaterali in campo economico.

La cooperazione ai sensi del presente Accordo sarà soggetta alla legislazione nazionale di ciascuna Parte, entro i limiti dei bilanci a loro disposizione.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, esperienze, dati ed altra documentazione in materia di turismo e relativa ricerca fra le autorità amministrative e le organizzazioni competenti in campo turistico, nell'ambito delle loro rispettive competenze. Ove possibile, le Parti coopereranno nel campo della ricerca di mercato e condurranno programmi di ricerca congiunti in ambiti e mercati di comune interesse. Le Parti coopereranno inoltre nel campo dello sviluppo di prodotti mediante lo scambio di conoscenze.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione turistica, e lo scambio delle rispettive esperienze,
- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo sviluppo della cooperazione in materia di promozione e salvaguardia dei siti Patrimonio Unesco a fini turistici;
- d) la cooperazione in materia di legislazione turistica ed ambientale.

Articolo 4

Le Parti valuteranno favorevolmente l'adozione di misure atte ad incoraggiare l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo tra organizzazioni pubbliche e private che si occupano dell'elaborazione ed attuazione di studi e progetti per lo sviluppo del turismo. Inoltre, le Parti incoraggeranno i rispettivi istituti di istruzione a cooperare nel settore della gestione alberghiera, istruzione e ulteriore formazione nel campo dei servizi e a prevedere scambi di borse di studio in tale ambito.

Articolo 5

Le Parti Contraenti sono tenute a collaborare attivamente e a promuovere lo sviluppo della collaborazione nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali che operano nel campo del turismo.

Articolo 6

Per dare applicazione al presente Accordo, nonché per concordare i programmi esecutivi, le Parti Contraenti potranno costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

Tale Commissione avrà il compito di redigere programmi e gestire operativamente i progetti approvati dalle Parti Contraenti.

Articolo 7

Ciascuna Parte potrà richiedere, per iscritto, la revisione o la modifica, in toto o in parte, delle disposizioni del presente Accordo. Ogni revisione o modifica del presente Accordo entrerà in vigore a seguito di una notifica trasmessa mediante i canali diplomatici ed approvata da entrambe le Parti.


Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure e formalità interne necessarie alla sua entrata in vigore.

Il presente Accordo ha validità per un periodo di cinque (5) anni. Esso potrà essere rinnovato automaticamente per periodi consecutivi di un anno, a meno che una delle due Parti non abbia espresso l'intenzione di volerlo denunciare mediante notifica scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici tre (3) mesi prima della data della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà l'attuazione di tutti gli impegni assunti durante la sua validità, che dovranno essere soddisfatti conformemente ai termini del presente Accordo fino alla loro conclusione.

Firmato *Roma* il *28 luglio 2011* in duplice copia, nelle lingue greco, italiano e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.



Per la Repubblica di San Marino



Per la Repubblica di Cipro